

Riunione del 30 giugno 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (Relatore)

CAF 27/11- Appello del tesserato La Gioia Domenico avverso la decisione della Commissione Nazionale Giudicante C.U. n. 51 del 27 maggio 2011 (sospensione da ogni attività federale per mesi due)

La CAF

- letti gli atti e esaminati i documenti
- udita la Procura Federale all'udienza di discussione
- udita altresì personalmente la parte appellante nonché il proprio difensore, Avv. Lucia La Gioia

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 27 maggio 2011, la Commissione Giudicante Nazionale infliggeva al tesserato Domenico La Gioia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due, per avere, in violazione dei principi di lealtà e probità ex art. 13 e 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. e 32 Reg. Struttura Tecnica ed abusando della propria qualifica di Fiduciario Arbitri Provinciale, indirizzato a più arbitri locali una e-mail allo scopo di indurli a fargli pervenire copia dei loro rapporti di gara, passati e futuri, insinuando il sospetto di valutazioni particolaristiche e in violazione dei doveri istituzionali da parte del competente Giudice Unico, ritenute equivalenti le circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti contestate;
- in data 6 giugno 2011 il tesserato proponeva impugnazione avverso il provvedimento disciplinare insistendo nel difetto di motivazione dello

stesso, erronea interpretazione, mancata valutazione di mezzi di prova ritenuti rilevanti nonché sulla carenza degli elementi costitutivi della fattispecie di violazione contestata.

RITENUTO

- che, come risulta dal testo letterale della comunicazione inviata via e-mail in data 5 marzo 2011, il tesserato Domenico la Gioia, nella sua qualità di Fiduciario Arbitri Provinciale, ha inteso chiaramente operare un illegittimo e ingiusto discrimine tra i componenti della categoria arbitrale di competenza;
- che, al tempo stesso, il contenuto di detta comunicazione appare nel complesso denigratorio dell'operato di un organo di giustizia federale e della propria indipendenza ed autonomia, a nulla valendo le giustificazioni addotte sul punto con l'atto di appello, stante il tenore inequivoco delle espressioni letterali adottate;
- che, quindi, risultando condivisibili le argomentazioni di cui al provvedimento impugnato, il comportamento posto in essere dal tesserato risulta lesivo del dovere di lealtà e correttezza sportiva nei confronti di altri soggetti appartenenti all'organizzazione sportiva;

PQM

- rigetta l'appello, confermando il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale;
- dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 20.07.2011